# Modello di Organizzazione, Gestione e Controlloai sensi del D.Lgs. 231/2001

# Parte Generale

| REV. | DATA APPROVAZIONE |
|---|---|
| **00** | **DETERMINA AU NR. ____DEL __/__/_____** |

# Sommario


1. PREMESSA ..... 6

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 ..... 7

*2.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ..... 7*

*2.2 I reati "presupposto" ..... 8*

*2.3. Le sanzioni ..... 22*

*2.4. Criteri di imputazione della responsabilità in capo alla società ..... 24*

*2.5 Il presupposto di esclusione della responsabilità: l'adozione e l'effettiva implementazione delmodello ..... 25*

3. IL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA UNITED REGISTRAR OF SYSTEM SPECIALITAS ITALIA S.R.L. ..... 25

*3.1 Profilo della Società e cenni storici ..... 26*

*3.2 Struttura organizzativa ..... 26*

*3.3 Norme di accreditamento ..... 27*

*3.4 Obiettivi e finalità del modello ..... 27*

*3.5 Metodologia operativa per implementazione del modello e suo aggiornamento ..... 28*

*3.6 Struttura del modello ..... 30*

*3.7 Destinatari ..... 31*

4. ORGANISMO DI VIGILANZA ..... 32

*4.1 Requisiti dell'organismo di vigilanza ..... 32*

*4.2 Nomina e durata dell'organismo di vigilanza ..... 32*

*4.3 Poteri e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza ..... 34*

*4.4 Segnalazioni e flussi informativi all'organismo di vigilanza ..... 35*

*4.5 Whistleblowing ..... 36*

*4.6 Reporting dell'organismo di vigilanza verso gli organi sociali ..... 37*

5. DIFFUSIONE E FORMAZIONE DEL MODELLO ..... 37

*5.1 Attività di diffusione e formazione ..... 37*

6. CONCLUSIONE ..... 38

## Termini e definizioni

**MOGC/Modello:** modello di organizzazione, gestione e controllo secondo i requisiti del D. Lgs. 231/2001.

**ODV:** Organismo di Vigilanza, s'intende l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

**Organi Sociali:** gli organi societari previsti da statuto.

**CCNL:** contratto collettivo nazionale di lavoro nonché i contratti integrativi aziendali.

**ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione.

**D. Lgs. 231/2001 o Decreto:** D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni.

**Dipendenti**: soggetti che svolgono in favore della società una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione della società con contratto a tempo indeterminato o determinato, full time o part time. I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, interinali e tirocinanti sono equiparati ai dipendenti per quanto riguarda l'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001.

**Fornitori:** soggetti che forniscono alla Società beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti.

**Linee Guida:** documenti emessi da associazioni di categoria o enti pubblici autorevoli in materia di D. Lgs. 231/2001.

**Risk Assessment:** metodologia strutturata di valutazione dei rischi e dei relativi controlli.

**Stakeholders:** soggetti portatori di interessi nei confronti dell'azienda, siano essi interni o esterni alla sfera aziendale.

**Sistema di controllo interno:** insieme dei protocolli e delle azioni adottate dalla società allo scopo di prevenire i rischi.

**Whistleblowing:** disciplina in materia di segnalazioni a norma del Decreto Legislativo 24/2023.

**Rating di Legalità:** è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.

## 1. PREMESSA

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, è il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, adottato da UNITED REGISTRAR OF SYSTEM SPECIALITAS ITALIA S.R.L..

UNITED REGISTRAR OF SYSTEM SPECIALITAS ITALIA S.R.L., sensibile all'esigenza di garantire e promuovere condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere alla definizione e attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (Modello di Organizzazione).

Al di là di quanto prescritto dal Decreto Legislativo che indica il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, l'iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di UNITED REGISTRAR OF SYSTEM SPECIALITAS ITALIA S.R.L., di modo che seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti così da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

Lo scopo del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da UNITED REGISTRAR OF SYSTEM SPECIALITAS ITALIA S.R.L. è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di controlli volto a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

La società vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nel modello assicurando la trasparenza delle azioni correttive poste in essere in caso di violazione dello stesso.

UNITED REGISTRAR OF SYSTEM SPECIALITAS ITALIA S.R.L. si impegna a diffondere, nella propria organizzazione ed all'esterno, i contenuti del modello ed i successivi aggiornamenti in modo completo, accurato e continuo.

In forza di quanto espressamente stabilito nel D. Lgs. 231/2001 (art. 6, terzo comma), i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento o linee guida redatti dalle associazioni rappresentative e di categoria, e comunicate Al Ministero di Giustizia.

Il presente modello è redatto in conformità alle Linee Guida di Confindustria che, approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, tra l'altro suggeriscono:

- L'individuazione delle aree di rischio, verificare in quale area, settore o processo aziendale sia possibile la realizzazione delle fattispecie di reato di cui al decreto;
- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo, atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli;
- la previsione di un adeguato sistema disciplinare per la violazione delle norme del codice di condotta e delle procedure previste dal modello;
- l'affidamento del compito di vigilare sul modello ad un Organismo di Vigilanza, avente i seguenti principali requisiti:

autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione;

• la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello è periodicamente aggiornato alle novità normative introdotte dal Legislatore.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'Organo Amministrativo ha deciso di nominare un Organismo di Vigilanza con l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organo Amministrativo ha proceduto, con propria delibera, a nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle regole previste dal presente Modello.

# 2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

## *2.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*

In data 8 giugno 2001 è stato promulgato il Decreto Legislativo n. 231 ("D. Lgs. 231/200") recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee), la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, (sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Con l'emanazione del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un innovativo sistema sanzionatorio che istituisce e disciplina la "responsabilità amministrativa degli enti" in relazione ad alcuni reati commessi - nell'interesse o a vantaggio dell'ente – da parte di

• persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, di fatto, la gestione e il controllo della stessa (cosiddetti soggetti apicali);

• persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti soggetti subordinati).

Si deve evidenziare che la natura del nuovo tipo di responsabilità dell'ente, pur definita come "amministrativa", ha forti analogie con la responsabilità "penale" sia per la circostanza che il suo accertamento avviene nell'ambito del processo penale,

sia in quanto essa è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato; infatti l'ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

Le sanzioni amministrative applicabili all'ente consistono in sanzioni di natura pecuniaria, interdittiva, nella confisca di beni ovvero nella pubblicazione della sentenza.

La responsabilità amministrativa (penale) della persona giuridica viene esclusa nell'ipotesi in cui il soggetto agente abbia commesso il fatto nell'interesse esclusivo proprio o di terzi estranei all'ente.

La nuova responsabilità amministrativa introdotta dal decreto mira innanzitutto a colpire il patrimonio delle società e degli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione di alcune individuate fattispecie criminose.

È quindi prevista, in tutti i casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale della società. Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Gli articoli 6 e 7 del decreto prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la Società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati. Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno alla società (l'Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli.

I modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

## *2.2 I reati "presupposto"*

Il legislatore ha inizialmente focalizzato la propria attenzione ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione salvo intervenire successivamente a più riprese per rafforzare la normativa nazionale ed adeguarla alle convenzioni internazionali.

**La tabella sotto riporta l'elenco completo e aggiornato dei reati presupposto, organizzato per categoria.**

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.lgs. 231/2001) [modificato dal D.lgs. 75/2020]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [modificato dal D.L. 4/2022 e convertito con L. 25/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [modificato dal D.L. 4/2022 e convertito con L. 25/2022]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [introdotto dal D.L. 105/2023 e convertito con L. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) [introdotto dal D.L. 105/2023 e convertito con L. 137/2023]
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [modificato dal D.L. 4/2022 e convertito con L. 25/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) [modificato dal D.lgs. 150/2022]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 48/2008 e modificato dalla L. 90/2024]

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [modificato dalla L. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [modificato dalla L. 238/2021]

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [modificato dalla L. 238/2021]
- Estorsione informatica (art.629, comma terzo, c.p.) [introdotto dalla L. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.) [introdotto dalla L. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

**3.** Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter, D.lgs. 231/01) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 316 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

**4.** Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015, dal D.lgs. 75/2020 e dalla L. 112/2024]

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo aggiunto dalla L. 112/2024]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [modificato dal D.lgs. 75/2020]
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015 e dal D.lgs. 75/2020]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dal D.lgs. 75/2020 e dalla L. 112/2024]

**5.** Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n.409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

**6.** Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [come modificato dalla L. 206/2023]
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**7.** Reati societari Art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015, nonché dal D.lgs. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- Falso in prospetto (art. 173-bis d.lgs. 58/1998)

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 27, co.2 d.lgs. 39/2010)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121 [aggiunto dal D.lgs. 19/2023]

**8.** Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.3 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

**9.** Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 7/2006]

**10.** Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 228/2003]

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) [modificato dalla L. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [modificato dalla L. 238/2021]

**11.** Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 62/2005]

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dalla L. 238/2021]
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dalla L. 238/2021]

**12.** Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

**13.** Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (Art. 25 octies, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. 186/2014]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [modificato dal D.lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [modificato dal D.lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [modificato dal D.lgs. 195/2021]
- Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [modificato dal D.lgs. 195/2021]

**14.** Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1) [articolo introdotto dal D.lgs. 184/2021 e modificato dalla L. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) [modificato dal D.lgs. 184/2021]
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) [introdotto dal D.lgs. 184/2021]

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) [introdotto dal D.L. 105/2023 e convertito con L. 137/2023, modificato dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito in L. 29 aprile 2024, n. 56]
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, comma 2, c.p.) [modificato dal D.lgs. 184/2021]

**15.** Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, attraverso un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere (art. 171, comma 1, lett. a-bis) legge n.633/1941)
- Reati di cui all'art. 171, comma 1, se commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, legge n.633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1, così come modificato dalla L. 14 novembre 2024, n. 166)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2, così come modificato dalla L. 14 novembre 2024, n. 166)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti

telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941, così come modificato dalla L. 14 luglio 2023, n. 93 e dalla L. 14 novembre 2024, n. 166)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941, così come modificato dalla L. 14 novembre 2024, n. 166)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)

**16.** Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 116/2009 e sostituito dal d.lgs. 121/2011]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

**17.** Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. 121/2011, modificato dalla L. 137/2023]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [modificato dalla L. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [modificato dalla L. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [modificato dal D.lgs. 135/2022]
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
- Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260- bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 7 febbraio 1992, n. 150, art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3-bis, comma 1) [modificato dal D.lgs. 135/2022]
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

**18.** Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.lgs. 231/2001) [articolo introdotto dal D.lgs. 109/2012; modificato dalla L. 161/2017 e e dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998)

**19.** Razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies, D. Lgs 231/2001) [articolo introdotto dalla L. 167/2017]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa (art. 604-bis, cc. 3-4 c.p.)

**20.** Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001) [introdotto dalla L. 39/2019]

- Frode in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989; modificato dalla L. 146/2014)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989; modificato dalla L. 88/2009)

**21.** Reati Tributari (Art. 25 quinquiesdecies, D. Lgs 231/01) [introdotto dal D.L. 19 dicembre 2019, n. 124, convertito con L. 157/2019 e modificato dal D.lgs. 156/2022]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e co. 2-bis D. Lgs 74/2000) [modificato dal D.L. 124/2019 e convertito con L. 157/2019]
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs 74/2000) [modificato dal D.L. 124/2019 e convertito con L. 157/2019]
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs 74/2000) [modificato dal D.L. 124/2019 e convertito con L. 157/2019]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs 74/2000) [modificato dal D.L. 124/2019 e convertito con L. 157/2019]
- Emissione di fatture o di altri documenti inesistenti (art. 8 co. 1 e co. 2-bis D. Lgs 74/2000) [modificato dal D.L. 124/2019 e convertito con L. 157/2019]
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs 74/2000) [modificato dal D.L. 124/2019 e convertito con L. 157/2019]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs 74/2000) [modificato dal D.lgs. 87/2024]
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs 74/2000)

**22.** Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs 231/01) [introdotto dal D. Lgs 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141]

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (Art. 40 D.lgs. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (Art. 40-bis D.lgs. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (Art. 41 D.lgs. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (Art. 42 D.lgs. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (Art. 43 D.lgs. 504/1995)
- Confisca (Art. 44 D.lgs. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (Art. 45 D.lgs. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (Art. 46 D.lgs. 504/1995)
- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (Art. 47 D.lgs. 504/1995)
- Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa (Art. 48 D.lgs. 504/1995)
- Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa (Art. 49 D.lgs. 504/1995)
- Diritti doganali e diritti di confine (art. 27 D.lgs. 141/2024)
- Contrabbando per omessa dichiarazione (Art. 78 D.lgs. 26/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (Art. 79 D.lgs. 26/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (Art. 80 D.lgs. 26/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (Art. 81 D.lgs. 26/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti) (art. 82 D.lgs. 26/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. 26/2024)

- Contrabbando di tabacchi lavorati art. 84 D.lgs. 26/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs. 26/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. 26/2024)
- Circostanza aggravanti del contrabbando (art. 88 D.lgs. 26/2024)

**23.** Delitti contro il patrimonio culturale (25-septiesdecies D.lgs. 231/01) [introdotto dalla L. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518- ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione dei beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art.518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) [come modificato dalla L. 6/2024]
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

**24.** Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (25-duodevicies D.lgs. 231/01) [introdotto dalla L. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

### *2.3. Le sanzioni*

Per quanto concerne le sanzioni, il decreto ne individua una serie articolata. In sintesi:

- **sanzioni pecuniarie (artt. da 10 a 12 d.lgs. 231/2001):**

la cui commisurazione è determinata in numero e valore delle quote tenuto conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società nonché dell'attività svolta per contrastare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione;

- **sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17 d.lgs. 231/2001):**
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **Confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19 d.lgs. 231/2001);**
- **Pubblicazione della sentenza (art. 18 d.lgs. 231/2001).**

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità della società, nonché la determinazione della sanzione, sono attribuiti al giudice penale competente in esito al procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

Nel caso in cui il legale rappresentante dell'ente sia indagato o imputato del reato presupposto, il medesimo non potrà provvedere alla nomina del difensore di fiducia dell'ente, a causa del divieto generale ed assoluto posto dall'art. 39 D.lgs. 231/2001. In tali casi, la nomina del difensore dell'Ente dovrà essere effettuata da un soggetto specificamente delegato (procuratore ad litem), indicato utilizzando i normali strumenti previsti all'interno della compagine organizzativa, quali lo statuto o il proprio atto costitutivo. Nello specifico, organo deputato al conferimento della procura *ad litem* è l'Assemblea dei soci, fatta esclusione per i soci che rivestano la qualità di indagato/imputato nel medesimo procedimento.

Laddove il legale rappresentante, stante tale situazione di incompatibilità, abbia provveduto alla nomina del difensore di fiducia dell'Ente, tale nomina è da ritenersi priva di qualsiasi efficacia ed eventuali istanze saranno ritenute inammissibili.

Laddove il legale rappresentante, stante tale situazione di incompatibilità, abbia provveduto alla nomina del difensore di fiducia dell'Ente, tale nomina è da ritenersi priva di qualsiasi efficacia ed eventuali istanze saranno ritenute inammissibili.

### *2.4. Criteri di imputazione della responsabilità in capo alla società*

I presupposti oggettivi per l'applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001 si evincono dall'art. 5 del medesimo decreto e sono i seguenti:

- commissione da parte dei **soggetti apicali o subordinati** di uno dei reati previsti dalla normativa di cui si tratta;
- il fatto costituente reato sia stato commesso in tutto o anche solo in parte, nell'**interesse o a vantaggio** della società.

Il concetto di **interesse** è strettamente connesso ad un concetto di finalizzazione del reato, affinché sussista, è sufficiente che il reato sia stato compiuto con l'intenzione di far acquisire alla società una utilità economica senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

Il termine **vantaggio,** invece, fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica, da parte della società, a prescindere dalle intenzioni che hanno spinto l'agente al compimento del reato.

Pertanto, accertato il compimento di uno dei reati sopra elencati, da parte dei soggetti funzionalmente collegati alla società, per la sussistenza della responsabilità in capo allo stesso sarà sufficiente che tali soggetti abbiano commesso il fatto per favorire in termini economici la società medesima; e ciò anche se da una verifica *ex post* si accerta che tale utilità non è stata conseguita.

Se poi, ed in alternativa, a prescindere dalle intenzioni che hanno mosso la condotta degli autori del reato presupposto, la società ha conseguito un effettivo vantaggio economico, la società è chiamata a rispondere per il fatto compiuto dagli stessi.

A riguardo bisogna distinguere due ipotesi:

1. per i reati commessi da **soggetti in posizione "apicale",** il D. Lgs. 231/2001 introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità della società, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se essa dimostra:
   - che «*l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*»;
   - che «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*»;

- che «*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*»;
- che «*non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*».

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità della società possa essere esclusa.

2. Se il reato è stato commesso da **soggetti in posizione "subordinata",** non sussiste la presunzione di responsabilità in capo alla società; affinché questa venga chiamato a rispondere sarà onere del magistrato nelle more del processo, accertare che la commissione del reato è stata resa possibile all'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In questa ipotesi, il D. Lgs. 231/2001 riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «*se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*».

### *2.5 Il presupposto di esclusione della responsabilità: l'adozione e l'effettiva implementazione del modello*

Il D. Lgs 231/2001 non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione, esso si limita a dettare alcuni principi di ordine generale parametrati in funzione dei differenti soggetti che potrebbero commettere un reato. La finalità del modello è di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta previsto dall'art. 6 del decreto.

Il modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, al contrario, un apparato dinamico che permette alla società di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

## 3. IL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA

# UNITED REGISTRAR OF SYSTEM SPECIALITAS ITALIA S.R.L.

## *3.1 Profilo della Società e cenni storici*

**Nome**: UNITED REGISTRAR OF SYSTEM SPECIALITAS ITALIA S.R.L.

**Sede legale**: Afragola (NA), Via Papa Giovanni XXIII 80

**Partita IVA**: 09125711219

**Codice fiscale e n. iscr. Al Registro Imprese**: 09125711219

**Data atto di costituzione**: 11/01/2019

**Principale oggetto sociale:**

La Società ha quale scopo principale l'attività di certificazione e verifica dei sistemi gestione sulla base di tutti gli standard e delle direttive nazionali e internazionali, nonché la relativa formazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

## *3.2 Struttura organizzativa*

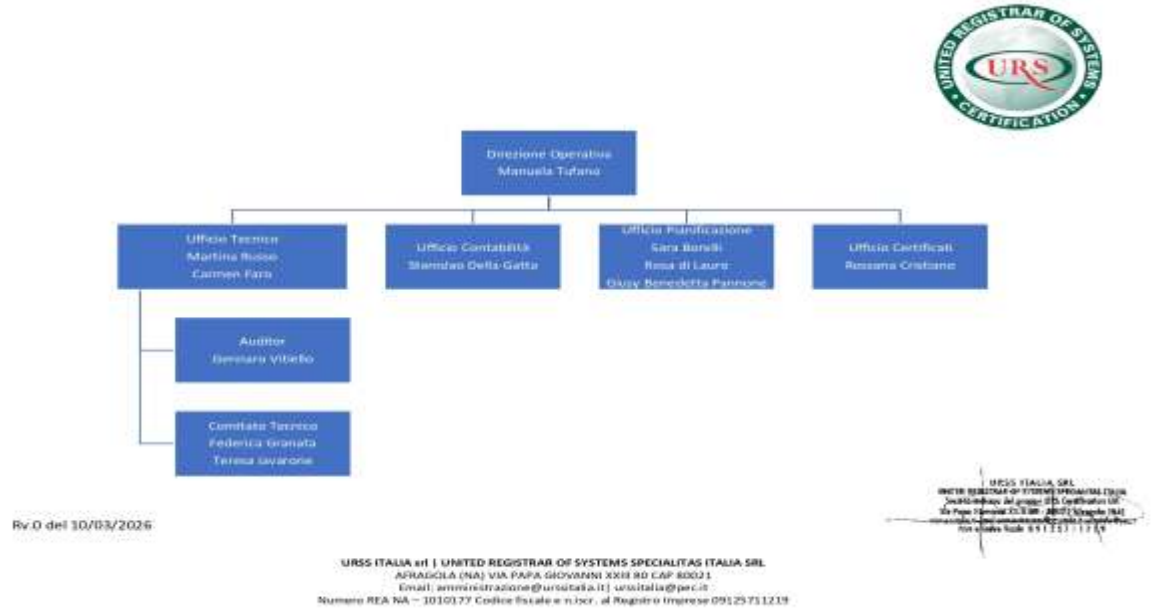

### *3.3 Norme di accreditamento*

Nell'ambito del miglioramento dei propri processi, la Società è stata accreditata, secondo un approccio integrato, per il rilascio delle seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001:2015 – Sistema di Gestione per la Qualità;
- AS/EN 9100 - Certificazione di Qualità per il Settore Aerospace;
- UNI EN 1090 - Marcatura CE per i Componenti Strutturali in Acciaio o Alluminio;
- REGOLAMENTO EMAS - (CE/1221/2009) Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit;
- UNI EN 16636 - Servizi di Gestione e Controllo delle Infestazioni (Pest Management);
- UNI EN ISO 13485 - Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi Medici;
- UNI EN ISO 22005 - Certificazione del Sistema di Rintracciabilità nella Filiera Alimentare e Mangimistica;
- UNI EN ISO 22000 - Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare;
- UNI EN ISO 10854 - HACCP Certificazione dei Sistemi di Autocontrollo Igienici;
- UNI EN ISO 27001 - Sistemi di Gestione per la Sicurezza Informatica;
- UNI EN ISO 50001 - Certificazione del Sistema per l'Energia (SGE);
- UNI EN ISO 45001 - Certificazione del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro (SGSSL);
- UNI EN ISO 14001 - Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale;
- ISO 37001:2016 – Sistemi di Gestione per la Prevenzione della Corruzione.

Tale sistema di accreditamento è funzionale non solo al perseguimento degli scopi che sono loro propri, ma anche ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01.

### *3.4 Obiettivi e finalità del modello*

Con l'adozione del modello la UNITED REGISTRAR OF SYSTEM SPECIALITAS ITALIA S.R.L. si pone l'obiettivo di dotarsi di un sistema di controllo interno che risponda alle finalità e alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001.

La finalità del modello è di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta del modello previsto dall'art. 6 del decreto.

In particolare, mediante l'individuazione dei processi e delle attività esposti al rischio di reato il modello si propone le finalità di:

- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della società di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel modello, in un illecito sanzionabile, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della società;
- sottolineare che, tali forme di comportamento illecito, sono sistematicamente condannate dalla società, in quanto sono contrarie ai principi etico - sociali cui si attiene, oltre che alle disposizioni di legge;
- informare tutti gli interessati che la violazione delle prescrizioni contenute nel modello organizzativo di gestione e controllo comporterà l'applicazione di sanzioni, tra cui la risoluzione del rapporto contrattuale;
- consentire alla società, grazie ad una costante azione di monitoraggio sui "processi e attività a rischio di reato", di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

## *3.5 Metodologia operativa per implementazione del modello e suo aggiornamento*

La figura 1 rappresenta le fasi attraverso le quali è stato sviluppato il processo di risk assessment finalizzato alla costruzione del modello di UNITED REGISTRAR OF SYSTEM SPECIALITAS ITALIA S.R.L.:

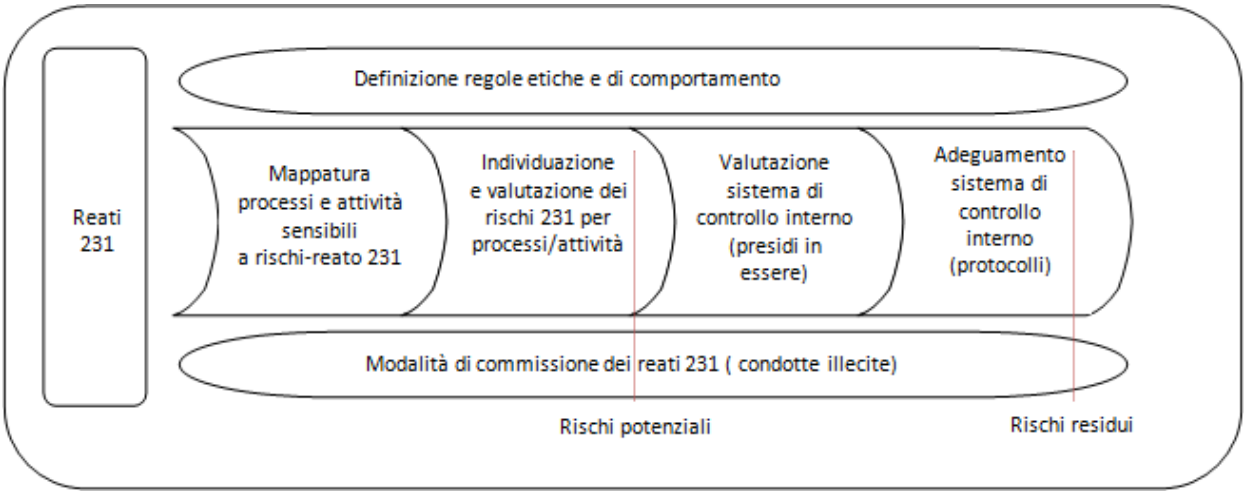


Fig.1 : processo di risk assessment o valutazione dei rischi e dei controlli.

**Definizione regole etiche e di comportamento**

- elaborazione del Codice Etico quale linea di condotta della società.

**Mappatura dei processi sensibili**

- esame della documentazione aziendale disponibile presso la società (Manuale della qualità, procedure e

regolamenti interni, organigramma, documento di valutazione dei rischi, etc.);

- realizzazione incontri con le funzioni aziendali;
- individuazione dei processi e delle attività a rischio-reato 231 (elenco processi e attività sensibili).

**Individuazione valutazione dei rischi 231**

- individuazione dei rischi potenziali con specifico riferimento ai processi e alle attività sensibili (elenco dei rischi potenziali di commissione dei reati 231);
- individuazione e contestualizzazione della possibile modalità teorica di commissione degli illeciti.

**Valutazione del sistema di controllo interno**

- analisi del sistema di controllo interno e dei presidi già esistenti al fine di verificarne l'adeguatezza a prevenire o individuare i comportamenti illeciti;
- valutazione dei rischi residui.

**Adeguamento del sistema di controllo interno**

- analisi dei rischi residui;
- individuazione di azioni e protocolli volti all'adeguamento del sistema di controllo.

I protocolli sono un sistema organico di norme diretti a strutturare un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi individuati:

- **codice etico**
- **protocolli operativi**
- **flussi informativi OdV.**

L'approvazione del MOG e tutte le successive modifiche e integrazioni, sono di competenza dell'Amministratore Unico. Gli interventi di adeguamento o aggiornamento della Sezione 231 e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza sono previsti in

occasione di:

- novità normative;
- modifiche del business, della Governance e della struttura organizzativa di UNITED REGISTRAR OF SYSTEM SPECIALITAS ITALIA S.R.L. aventi impatto sull'attuazione del sistema di controllo definito nel presente documento;
- violazioni e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del suddetto sistema di controllo interno;
- eventuali spunti di miglioramento emersi nel corso di segnalazioni / contestazioni da parte di soggetti esterni.

L'OdV valuta, con continuità, l'adeguatezza del MOG, ne promuove gli eventuali aggiornamenti e li sottopone all'approvazione dell'Amministratore Unico.

## *3.6 Struttura del modello*

Il modello si compone di una **parte generale** e di una **parte speciale,** composta da tanti allegati quante sono le categorie omogenee di reato e da un documento riepilogativo dei protocolli da attuare. Costituiscono parte integrante del modello anche il **codice etico**, il **sistema disciplinare,**il **risk assessment**tutti **allegati** al modello.

Nella **parte generale** sono descritti:

- le finalità, i contenuti ed i reati previsti dal decreto (in sintesi i riferimenti normativi);
- le caratteristiche del modello adottato;
- l'approccio operativo seguito nella costruzione del modello;
- le funzioni ed i poteri dell'organismo di vigilanza;
- la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul modello. Nella

Nella **parte speciale** sono descritti:

- le fattispecie di reato;
- le procedure adottate nel sistema di controllo interno;
- i protocolli e le azioni previste per l'adeguamento del sistema di controllo interno.

La **parte speciale** del modello è divisa per allegati. Ciascun allegato corrisponde ad una categoria di reato tra quelle previste dal D. Lgs. 231/01.

Il **codice etico** descrive i principi etici e comportamentali a cui devono conformarsi tutti i destinatari del modello (amministratori, dipendenti e collaboratori, consulenti, fornitori, etc.).

Nel **sistema disciplinare** sono indicate le sanzioni disciplinari per soggetto destinatario (amministratori, dipendenti e terzi destinatari), nonché il procedimento di applicazione e irrogazione delle sanzioni per le categorie di destinatari evidenziate.
Il modello approvato sarà oggetto di attività di aggiornamento e revisione periodica. Le revisioni al modello dovranno ritenersi necessarie a seguito di:

- **aggiornamenti normativi;**
- **significativi cambiamenti nell'organizzazione;**
- **variazioni nei processi e nelle attività aziendali o aree di business;**
- **verificarsi di eventi straordinari (gravi violazioni, contestazioni, sanzioni ecc.).**

Allegato al modello il **documento di riepilogo delle attività di risk assessment.**

Il Manuale della qualità, le procedure, l'organigramma, i mansionari, il Documento di Valutazione dei rischi aziendali ed in generale tutti documenti richiamati nel modello ed allegati, essendo documenti operativi e soggetti a revisione costante, non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'intero modello ma necessiteranno di essere approvati dalle funzioni aziendali preposte e messi a conoscenza dell'OdV incaricato.

## *3.7 Destinatari*

Sono "Destinatari" del MOG e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:
- l'Amministratore Unico;
- il Direttore Operativo;
- i Soggetti Apicali;
- i Dipendenti della Società (con riferimento a qualsiasi forma contrattuale: assunzione a tempo determinato, indeterminato, stage, ecc.), nonché i Lavoratori Somministrati (cosiddetti Soggetti Interni sottoposti ad altrui direzione).

Inoltre, in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, devono essere considerati Destinatari i seguenti Soggetti Esterni:

- i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori e, più in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operano per conto o nell'interesse della Società, nell'ambito delle cosiddette Aree a rischio. Tutti i suddetti Destinatari sono tenuti a conoscere ed a rispettare le disposizioni contenute nel MOG e devono collaborare nelle verifiche dirette al periodico esame della sua efficienza per correggerne eventuali disfunzioni.

# 4. ORGANISMO DI VIGILANZA

## *4.1 Requisiti dell'organismo di vigilanza*

In base a quanto disposto dagli articoli 6, comma 1, lett. *b)* e 7, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 231/2001, l'organismo di vigilanza deve possedere requisiti di:

- **autonomia:** deve essere assicurata all'OdV completa autonomia, intesa come libera e capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione. Tale autonomia va esercitata soprattutto rispetto ai vertici societari, nel senso che l'organismo dovrà rimanere estraneo a qualsiasi forma di interferenza e pressione da parte dei vertici stessi. L'autonomia comporta infine la possibilità per l'organismo di vigilanza di autodeterminarsi fissando le proprie regole comportamentali e procedurali per il tramite di un regolamento dallo stesso adottato.
- **indipendenza:** la posizione dell'organismo di vigilanza deve essere quella di un organismo terzo gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, libero da legami di sudditanza rispetto al vertice aziendale, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili.
- **professionalità:** il requisito della professionalità assume connotati prettamente soggettivi, che andranno verificati per ciascun componente, con una preventiva analisi del *curriculum vitae* e delle concrete esperienze lavorative di ognuno di essi. In particolare, occorre che l'OdV sia composto da soggetti dotati di specifiche conoscenze in materia legale, di metodologie ed attività di controllo, valutazione e gestione dei rischi, organizzazione aziendale, finanza, revisione e gestione, ecc., oltre che capacità specifiche in relazione all'attività ispettiva.
- **continuità di azione:** la continuità di azione va intesa in termini di effettività dell'attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell'OdV.
- **onorabilità:** i componenti dell'organismo di vigilanza, visto il ruolo che sono chiamati a ricoprire, devono presentare necessariamente un profilo etico di indiscutibile valore. Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

## *4.2 Nomina e durata dell'organismo di vigilanza*

L'organismo di vigilanza viene nominato dall'organo amministrativo con proprio atto deliberativo con cui si determina anche il

compenso e la durata dell'incarico.

L'organo amministrativo definisce le cause di decadenza, di revoca e di ineleggibilità dalla carica di membri dell'OdV. La nomina dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla struttura organizzativa.

La nomina quale componente dell'organismo di vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di:

- onorabilità;
- integrità;
- rispettabilità e professionalità;
- assenza di cause di ineleggibilità.

Sono ritenute cause di ineleggibilità:

- la presenza di una delle circostanze di cui all'articolo 2382 del codice civile in relazione al singolo componente dell'OdV;
- la presenza di situazioni che hanno determinato la perdita dei requisiti di autonomia e indipendenza del singolo componente dell'OdV;
- l'avvio di indagini nei confronti del singolo componente dell'OdV per reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001;
- la sentenza di condanna, anche non definitiva, del singolo componente dell'OdV, per aver commesso uno dei reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001, del singolo componente dell'OdV.

Il componente dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di detti motivi di ineleggibilità.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'OdV in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Se nel corso dell'incarico viene a mancare un membro dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), gli altri provvedono ad informare l'organo amministrativo della società che provvederà alla nomina del sostituto.

La revoca dalla carica di componente dell'OdV (anche limitatamente ad un solo componente di esso) e l'attribuzione di tale carica ad altro soggetto potranno avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera dell'organo amministrativo e con l'approvazione del collegio sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'organismo di vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi sopra evidenziati;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico conferito all'OdV;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'organismo di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del decreto.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un **regolamento di funzionamento** che disciplina peraltro anche la durata in carica e tutti gli aspetti relativi al funzionamento dell'organismo stesso.

### *4.3 Poteri e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza*

I principali compiti affidati all'OdV hanno per oggetto:

**Verifica e vigilanza sul modello:**

- verificare l'adeguatezza del modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal modello stesso.

**Aggiornamento del modello:**

- promuovere all'organo amministrativo l'adeguamento del modello, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia (in considerazione di eventuali interventi normativi, variazioni della struttura organizzativa, violazioni del modello).

**Informazione e formazione sul modello:**

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione e formazione del modello presso tutti i destinatari;
- riscontrare con la opportuna tempestività, le richieste di chiarimento provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse o collegate al Modello.

**Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV:**

- assicurare il puntuale adempimento, da parte delle funzioni aziendali interessate, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del modello;

- informare gli organi competenti, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del modello;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

### *4.4 Segnalazioni e flussi informativi all'organismo di vigilanza*

Eventuali segnalazioni relative alla violazione del modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole etiche e di condotta adottate dalla società devono essere inviate all'OdV. Nell'ambito dei flussi informativi richiamati dal presente MOGC, l'Organismo di Vigilanza e l'Organo Amministrativo sono destinatari dei report allegati allo stesso.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023, è opportuno che il soggetto avente l'incarico di Gestore delle Segnalazioni informi immediatamente l'ODV nel caso in cui pervengano segnalazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero violazioni del MOG e lo aggiorni periodicamente sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno inoltre essere oggetto di segnalazione all'OdV:

- **I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti di cui al d.lgs.231/2001;**
- **le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal d.lgs. 231/2001;**
- **le notizie relative alla commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dalla prescrizione del modello di organizzazione e controllo;**
- **le segnalazioni whistleblowing aventi ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 ovvero violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;**
- **le notizie relative a procedimenti disciplinari svolti e ad eventuali sanzioni irrogate attinenti al modello e degli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.**

Oltre a quanto previsto relativamente alle segnalazioni le funzioni aziendali individuate, nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, sono tenute a fornire, con periodicità o ogni qualvolta l'evento si verifichi, all'organismo di vigilanza le informazioni previste e codificate nei flussi informativi codificati nel modello o in apposita procedura.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel modello è conservata dall'organismo di vigilanza in un apposito archivio in

conformità alle disposizioni contenute nel decreto Legislativo n. 196/2003 (privacy). A carico dei componenti l'organismo di vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato.

## *4.5 Whistleblowing*

Con l'approvazione della proposta di legge A.C. n. 3365-B ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"), il whistleblowing istituto di origine anglosassone nato per tutelare in primis i dipendenti pubblici autori di segnalazioni di illeciti in funzione anticorruzione, trova applicazione anche nel settore privato.

In data 29 dicembre 2017, è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che è intervenuta sull'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e sull'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001. Il Legislatore, nel tentativo di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico, ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D.Lgs. n. 231/2001 ed ha inserito all'interno dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero il comma 2-bis, 2- ter e 2- quater. Da ultimo, in data 26 novembre 2019, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione la direttiva 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante la "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione". Obiettivo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers all'interno dell'Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali che sono, allo stato attuale, estremamente frammentate ed eterogenee.

La procedura di segnalazione "whistleblowing" ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione.

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, che raccoglie, in un testo organico, la disciplina del whistleblowing nel settore sia pubblico che privato, normando i canali di segnalazione e la tutela riconosciuta ai segnalanti.

**Per le procedure adottate in materia da UNITED REGISTRAR OF SYSTEM SPECIALITAS ITALIA S.R.L., si rimanda alla Whistleblowing Policy ed al rispettivo Regolamento, da considerarsi parte integrante del presente MOG.**

### *4.6 Reporting dell'organismo di vigilanza verso gli organi sociali*

L'Organismo di Vigilanza deve comunicare all'organo amministrativo:

- Il piano annuale delle attività che intende svolgere;
- Lo stato avanzamento delle attività rispetto al piano formulato ed eventuali modifiche;
- Le segnalazioni pervenute ed eventuali problematiche emerse nelle attività di verifica;
- La relazione con cadenza almeno annuale in merito all'attuazione del modello segnalando la necessità di interventi di miglioramento del modello.

Altri report sull'attività dell'OdV possono essere redatti su specifica richiesta dell'organo amministrativo.

L'organismo di vigilanza si relaziona periodicamente anche con il collegio sindacale e la società di revisione, quest'ultima, se nominata.

## 5. DIFFUSIONE E FORMAZIONE DEL MODELLO

### *5.1 Attività di diffusione e formazione*

Ai fini dell'attuazione del modello la società promuove le attività di diffusione e formazione del modello per garantire l'effettiva conoscenza ai destinatari con modalità differenti in relazione al diverso grado di coinvolgimento nei processi sensibili e alla tipologia di rapporto instaurato con la società.

L'attività di comunicazione e formazione rivolta agli organi sociali ed ai dipendenti della società sarà attuata mediante:

- **riunione informativa su finalità e contenuti del modello (espressamente prevista per funzioni apicali);**
- **note informative interne (ad esempio comunicazioni allegate a buste paga per i dipendenti);**
- **affissione in bacheca del codice etico e sistema disciplinare, parti integranti del modello;**
- **supporti informatici o pubblicazione della documentazione sui server e intranet della società;**

- **e-mail.**

Per i nuovi assunti si prevede la consegna di un set informativo, costituito da un estratto del modello e dal Codice Etico e con cui assicurare agli stessi le conoscenze considerate di maggior rilievo.

Per i terzi destinatari tenuti al rispetto del modello, si prevede l'inoltro di una comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del modello e del Codice Etico (comunque pubblicati sul sito della società).

Per garantire l'effettiva conoscenza del modello, ai dipendenti, la società, in collaborazione con l'OdV, su base periodica pianifica ed attua adeguati interventi formativi.

Per le funzioni apicali o per le funzioni che operano in aree sensibili sono previste inoltre sessioni specifiche di formazione pianificate nel corso dell'anno con l'approfondimento di reati specifici e illustrazione di casi concreti.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria, sarà cura dell'OdV in collaborazione con la società mantenere traccia della frequenza e della partecipazione nonché della registrazione e verifica delle conoscenze acquisite. L'attività di formazione, come peraltro previsto dalle linee guida Confindustria, può essere erogata in presenza o con il supporto di piattaforme e-learning.

È, altresì, prevista, attività di formazione ed informazione al personale dirigente e dipendente in materia di whistleblowing, con cadenza periodica, al fine di creare un'opportuna consapevolezza circa le finalità e le tutele previste dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023, nonché una cultura di integrità e responsabilità all'interno della Società.

Le modalità di erogazione di tale formazione saranno progressivamente concordate.

## 6. CONCLUSIONE

Il Modello Organizzativo è stato approvato dall'organo amministrativo ed è stato ratificato con determina dell'Amministratore Unico.

Il Modello Organizzativo è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verifichino mutamenti dell'organizzazione o delle attività dell'impresa, ovvero delle norme di riferimento.

È fatto obbligo a chiunque operi nell'impresa o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello Organizzativo ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello Organizzativo e dei documenti ad esso allegati, nonché di revisioni e aggiornamenti successivi è depositata presso la sede legale della Società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla ed è, altresì, pubblicata sul sito Internet della Società per consentirne la conoscibilità ai terzi.